



**Piazza Costituzione n. 4**  
**37047 San Bonifacio**

**Tel. 045/6132611**

**Fax 045/6101401**

**Sito Internet [www.comune.sanbonifacio.vr.it](http://www.comune.sanbonifacio.vr.it)**

**E.mail : [ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it](mailto:ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it)**

## **COMUNICATO STAMPA**

San Bonifacio lì 21/12/2009

**Oggetto: Nuova ordinanza sul crocifisso nelle scuole**

### **Precisata l'ordinanza sul crocifisso dopo la lettera del Prefetto**

Precisando che «la procedura sanzionatoria a carico degli Istituti Scolastici sarà attivata esclusivamente dopo che sia stata esperita la rimessa in pristino del crocifisso prevista dall'Ordinanza, previa eventuale nuova fornitura dello stesso da parte del Comune qualora le aule scolastiche interessate ne fossero sprovviste», in parole povere, che la multa sarà data solo a chi non rimette al suo posto il crocifisso, dopo che il Comune l'avrà fornito a chi ne fosse stato effettivamente sprovvisto, e che «l'Ordinanza in argomento è rivolta esclusivamente agli edifici di proprietà comunale e quindi per quanto riguarda le scuole, solamente alle scuole materne, elementari e medie», il Sindaco del Comune di San Bonifacio, Antonio Casu, dovrebbero essere riuscito ad appianare le obiezioni sollevate dal Prefetto di Verona, Perla Stancari, sollecitata dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori).

In effetti, l'ordinanza sul “crocifisso obbligatorio nelle scuole e negli edifici comunali”, emessa dal Sindaco Casu ha sollevato le più disparate reazioni, nell'ambito del mondo della scuola e nella società civile, fino al ricorso presentato dall'Aduc al Prefetto di Verona tramite l'avvocato Osvaldo Pettene. Ora, non si vuole entrare nel merito delle finalità che dovrebbe perseguire un'associazione che si occupa in primo luogo dei diritti dei consumatori, come dichiarati nello statuto, considerando il patrimonio culturale del nostro Paese qualcosa di ben diverso dai beni di consumo. Siamo fermamente convinti, infatti, come lo sono i nostri cittadini, che le nostre radici culturali e civili trovino fondamento sui valori di un'identità maggioritaria nel nostro Paese: quella di matrice cristiana. A tal punto, che gli stessi valori di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, libertà, solidarietà e rifiuto di ogni discriminazione coincidono con quelli fondanti della nostra Carta Costituzionale. Ma in democrazia, anche chi la pensa diversamente ha diritto alla sua visibilità e quindi l'occasione è buona per creare “il caso” a livello nazionale.

Il consulente dell'Aduc ha ritenuto di evidenziare, nel ricorso presentato al Prefetto di Verona, che l'Ordinanza Sindacale “appare viziata da incompetenza assoluta, eccesso di potere, plurime violazioni di legge e, in particolare, dei principi generali dell'ordinamento”. Al consulente di parte, che fa il suo lavoro di avvocato, non paiono minimamente interessare le motivazioni che stanno a

fondamento del provvedimento adottato, come ben delineate nella premessa dell'Ordinanza, a sostegno dei valori sopra richiamati, pur ripiegando sul fatto personale "da cattolico" con il riconoscimento che la questione è "culturale-politica", per cui non dovrebbe essere materia di contesa giudiziaria (prima con il ricorso gerarchico e poi con il ricorso al tribunale amministrativo). Secondo dottrina consolidata, il potere di ordinanza del Sindaco si colloca al limite dell'ordinamento giuridico, in quanto in determinati casi consente di risolvere il dilemma nel quale altrimenti la pubblica amministrazione si troverebbe; costretta, come sarebbe, fra non agire per timore di violare il principio di legalità ed invece agire mediante provvedimenti illegittimi pur di far fronte alla situazione concretizzata che è chiamata ad affrontare.

L'ordinanza in questione, pur rientrando nei poteri del Sindaco previsti dall'art. 54 del T.U.L.P.S (che comunque non viene richiamato), riformulato dalla normativa del cosiddetto "Pacchetto sicurezza", non si configura come "ordinanza contingibile ed urgente", ma come "ordinanza ordinaria" in quanto si limita a specificare ed attualizzare il contenuto precettivo di una fonte di regolazione preesistente. Nel caso specifico, i regolamenti relativi alle dotazioni strumentali delle aule scolastiche, non sono mai stati abrogati e, per quanto riguarda il crocifisso, sono giustificati dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto non censurabile l'affissione del crocifisso nelle aule. Se l'ordinanza non può essere riconducibile a quelle contingibili, tenuto conto che la "contingibilità" ricorre quando si è in presenza di un evento del tutto abnorme, si ritiene che sia del tutto abnorme la levata di scudi contro l'esposizione del crocifisso, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, tenuto conto che nelle nostre scuole i crocifissi ci sono sempre stati. Infine si ritiene che, se deve essere tutelata la sicurezza urbana (definita dal D.M. 5/08/2008 come un bene pubblico da tutelare con riferimento anche alla salvaguardia dei beni costituenti il patrimonio pubblico) , quantomeno altrettanto debba essere tutelato il bene pubblico costituito dal patrimonio di valori che stanno alla base della nostra identità nazionale.

Cordiali saluti,

Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio  
Roberto Ceruti